



**COMUNE DI RESCALDINA**

**PROVINCIA DI MILANO  
REGIONE LOMBARDIA**

# Regolamento

# Acconciatori


# 2007

**REGOLAMENTO PROCEDURALE E CRITERI PER L'APERTURA E IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA  
(L. 17/08/2005 N. 174)**

**DISPOSITIVO**

---

Approvato con delibera consiliare n..... del .....





## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 "Oggetto del regolamento"

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività contemplate dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 concernente: "Disciplina dell'attività di acconciatore".
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
3. Non sono soggette al presente Regolamento:
  - a) Le attività lavorative del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
  - b) Le attività nelle quali si compiono atti curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 2 "Normativa di riferimento".

1. L'attività di acconciatore è disciplinata oltre che dal presente regolamento dalla seguente normativa:
  - a) Legge 14.2.1963 n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e successive modificazioni e integrazioni (legge 23.12.1970 n. 1142; Legge 29.10.1984 n. 735)
  - b) Legge 8.8.1985 n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato" e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
  - d) dalla Legge 7 /08/1990 n.241;
  - e) dalla Legge 17/08/2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"
  - f) dal Decreto Legge 31/01/2007 n.7 convertito con legge del 2 aprile 2007 n. 40
  - g) dal Regolamento Locale d'Igiene.

#### Art. 3 "Definizione"

1. L'attività professionale di acconciatore esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizi inerente o complementare.
2. Le imprese che svolgono l'attività di acconciatore oltre ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

#### Art. 4 "Esercizio dell'attività"

1. L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta in locali aperti al pubblico verificata la conformità igienico sanitaria, urbanistica ed edilizia nonché in conformità a quanto contenuto nel presente regolamento.



2. L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, garantendo l'accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e d.m. 236/89.
3. In caso di attività svolta presso una abitazione privata, l'esercente deve dichiarare per iscritto all'atto della presentazione della domanda di acconsentire ai controlli sia dell'Autorità Comunale che a quelli disposti dal responsabile dell'A.S.L. competente per territorio.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni ovvero in palestre, clubs, profumerie e simili per manifestazioni di promozione di prodotti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
6. Qualora nei locali di acconciatura si svolga l'attività di vendita al dettaglio, il titolare deve acquisire titolo autorizzativo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 114/98 e sue successive modificazioni e integrazioni
7. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31/03/98, n. 114, e successive modificazioni.
8. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione professionale.
9. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, ma i locali devono essere separati, ed espressamente destinati alle specifiche attività. In tale caso i singoli soggetti che esercitano le attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per le rispettive attività.
10. In deroga la comma precedente gli acconciatori possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o dipendenti per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

## Art. 5 "Requisiti"

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di acconciatore deve possedere i seguenti requisiti:
  - a. Abilitazione professionale del titolare o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 174/05;
  - b. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
  - c. Insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;
2. L'attività deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:
  - a. Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
  - b. Il rispetto delle normative urbanistico-edilizie dei locali
  - c. autorizzazione allo scarico in fognatura o dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quelli di natura domestica ai sensi dell'art. 74 lettera g) D:Lgs 152/06 e dal Regolamento regionale nr. 3 del 24 marzo 2006,
  - d. certificazione degli impianti tecnologici installati nel rispetto della vigente normativa ivi compresa la L. 46/90;
  - e. in caso di nuova attività: deve essere garantita l'accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e del D.M. 236/89.
3. Ove l'attività si svolga in una pluralità di sedi per ognuna di esse deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di



un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 174/05.

## CAPO II

### IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 6 "Dichiarazione di Inizio Attivita' (D.I.A.)"

1. L'esercizio dell'attività è soggetta a Dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni, utilizzando la modulistica predisposta dal competente ufficio, da consegnarsi allo Sportello Unico per le Attività produttive che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del **richiedente**;
  - b) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale dell'eventuale **responsabile tecnico**;
  - c) denominazione della ditta o ragione sociale nel caso si tratti di impresa societaria, indicando i dati relativi al rappresentante legale e gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese e del numero del REA - Repertorio Economico Amministrativo e allegando copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società
  - d) recapito telefonico;
  - e) precisa ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
  - f) possesso dell'abilitazione professionale come previsto dall'art. 3 della Legge n. 174/05;
  - g) Dichiarazione sotto forma di autocertificazione di assenza di cause ostative previste dalla normativa antimafia;
  - h) Dichiarazione sotto forma di autocertificazione riguardante il rispetto delle normative urbanistico-edilizie ivi compresa l'accessibilità delle persone diversamente abili;
  - i) Dichiarazione sotto forma di autocertificazione riguardante il rispetto delle normative igienico-sanitarie;

#### Art. 7 "Allegati alla Dichiarazione di Inizio Attivita' (D.I.A.)"

1. Alla dichiarazione dovranno essere allegati:
  - a. copia certificazione della abilitazione professionale del richiedente o dei soci o del responsabile tecnico;
  - b. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
  - c. planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi annessi, comprensiva della rete fognaria interna dall'origine al recapito finale, che dovrà essere necessariamente la pubblica fognatura; alla stessa dovrà essere allegato estratto di mappa con indicazione di via per identificare lo stabile;
  - d. dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quello di natura domestica ai sensi dell'art. 74 lettera g) D.Lgs 152/06 e dal Regolamento regionale nr. 3 del 24 marzo 2006, art. 5
  - e. relazione tecnica contenente:
    1. la descrizione dell'attività;
    2. numero di addetti e numero di postazioni lavoro;
    3. l'elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, con le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono;
    4. le modalità di sterilizzazione e di smaltimento dei rifiuti prodotti;
  - f. copia delle certificazioni e/o dichiarazioni relative alla sicurezza degli impianti tecnologici installati, nel rispetto della vigente normativa ivi compresa la legge 46/90;



- g. copia documento d'identità del richiedente e dell'eventuale responsabile tecnico;
  - h. in caso che il richiedente non appartenga a uno Stato dell'Unione Europea, copia conforme all'originale del permesso di soggiorno in corso di validità,
  - i. copia modulo dichiarazione attività ai fini TARSU;
2. Gli allegati di cui al presente articolo potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito di intervenute modifiche legislative o a seguito di disposizioni degli enti terzi competenti senza necessaria modifica del presente regolamento.

### **Art. 8 "Procedimento amministrativo e inizio attività"**

1. Il responsabile del procedimento ricevuta la dichiarazione istruisce con immediatezza la pratica e l'attività potrà avere inizio trascorsi 30 giorni dal deposito della DIA, previa comunicazione di avvio al competente ufficio comunale.
2. Il responsabile del procedimento, fatti salvi i poteri di cui agli artt. 21- quinquies e 21 - nonies della legge 241/90 e s.m.i. , ha tempo 30 giorni, che decorrono dal giorno di presentazione della comunicazione di avvio per emettere un eventuale provvedimento di divieto alla prosecuzione/avvio dell'attività.
3. Ricevuta la pratica il responsabile del procedimento invia, senza ritardo, copia all'ufficio tecnico comunale ed all'ASL per le determinazioni di competenza.
4. Durante il periodo di attesa degli eventuali pareri e sino ad un massimo di 30 giorni è sospeso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti di cui al precedente comma 2.
5. Trascorsi 30 giorni dall'invio della richiesta all'ufficio tecnico Comunale senza che questi si sia espresso in merito, il parere si ritiene acquisito favorevolmente.
6. Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, si applica l'art. 19 comma 3 della legge 241/90 ed il termine per l'adeguamento e conformazione alla normativa ivi previsto, se non specificatamente indicato nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, è da intendersi di 30 giorni.
7. Entro il trentesimo (30) giorno dall'avvio effettivo dell'attività il titolare dovrà procedere all'iscrizione nel registro degli artigiani ove previsto.

### **Art. 9 "Esito negativo dell'istruttoria"**

1. Se anche a seguito dell'invito a conformarsi di cui all'art. 8 l'attività risulta irregolare ed è impossibile renderla conforme alla normativa, il responsabile del procedimento emette atto motivato di divieto alla prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti da notificare al richiedente a mezzo di raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente.
2. Contro il provvedimento di divieto è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.

## **CAPO III**

### **NORME IGIENICO-SANITARIE**

#### **Art. 10 "Requisiti igienico-sanitari"**

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività, sono disciplinati dalle vigenti norme previste nel regolamento locale di igiene ed in particolare dalle norme di cui al titolo III capitolo 12, artt. 7 e ss..
2. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente.



## **Art. 11 "Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi"**

1. La vigilanza igienico sanitaria sugli esercizi di acconciatore spetta all'ASL competente a norma della Legge Regionale n. 64 del 26.10.1981.
2. Qualora, durante i controlli, venissero riscontrate mancanze nei requisiti igienico-sanitari disposti dal presente Regolamento, ne viene riferito al Responsabile dell'Area competente, il quale impartisce al titolare le disposizioni atte a portare rimedio, assegnando un congruo termine per provvedere.
3. Qualora le mancanze siano tali da renderlo necessario, la sospensione dell'attività sarà immediata e potrà protrarsi a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di emissione del provvedimento di chiusura dell'attività qualora l'interessato non ottemperi alle disposizioni entro il termine assegnatogli.

## **CAPO IV MODIFICHE E VARIAZIONI**

### **Art. 12 "Modifiche dei locali"**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato inizialmente dovrà essere conforme alle norme igienico-sanitarie, urbanistico ed edilizie nonché a quanto contenuto nel presente Regolamento e dovrà essere segnalata al Responsabile Sanitario del Settore Igiene Pubblica dell'ASL e allo SUAP.
2. Si considera come sostanziale ogni variazione dei locali, tali da modificare i requisiti igienico-sanitari degli stessi rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della D.I.A.
3. Nel qual caso il titolare è tenuto a consegnare allo Sportello Unico Attività Produttive nuova D.I.A., previa osservanza di quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento, che verrà istruita con le procedure di cui al Capo II.

### **Art. 13 "Cessazione e chiusura temporanea dell'attività"**

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve comunicarlo allo Sportello Unico delle Attività Produttive, il quale informerà gli uffici preposti.
2. Le chiusure temporanee dell'attività, superiori a 60 giorni devono essere comunicate all'ufficio commercio.

### **Art. 14 "Subingresso – successione ereditaria – variazione ragione sociale"**

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'attività a chi subentra nello svolgimento della stessa, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. In caso di subingresso il subentrante presenta all'amministrazione comunale la dichiarazione di inizio attività di cui al precedente art. 6 allegando:
  - a. copia certificazione della abilitazione professionale del richiedente o dei soci o del responsabile tecnico;
  - b. copia documento d'identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
  - c. copia del contratto di cessione dell'azienda
  - d. autocertificazione con la quale si certifica che non vi sono state modifiche nei locali, nelle attrezzature etc.;



- e. nel caso in cui il richiedente non appartenga ad uno stato dell'unione Europea, copia conforme all'origine del permesso di soggiorno in corso di validità
3. Ove invece siano state apportate modifiche di qualsiasi natura ai locali, alle attrezzature etc. il richiedente dovrà presentare nuova richiesta ai sensi degli artt 5, 6 e 7 del presente regolamento integrando la documentazione ivi prevista con la copia del contratto di cessione d'azienda;
4. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
5. Il subentrante per causa di morte privo della qualifica professionale può ottenere l'intestazione dell'autorizzazione previa nomina di un responsabile tecnico.

### **Art. 15 "Trasferimento della sede"**

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale dovranno presentare dichiarazione allo Sportello Unico osservando le norme del presente Regolamento, con le medesime modalità di cui ai precedenti artt. 6 e 7 (DIA)

## **CAPO V ORARI E TARIFFE**

### **Art. 16 "Orari"**

1. Gli orari massimi giornalieri delle attività sono stabiliti con ordinanza del Sindaco sentite le associazioni di categoria.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
3. L'esercente deve pubblicizzare l'orario scelto mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
4. Gli orari e gli eventuali turni di chiusura dovranno essere comunicati al competente ufficio commercio contestualmente all'adozione da parte dell'esercente l'attività.

### **Art. 17 "Tariffe"**

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

## **CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 18 "Controlli"**

1. Gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### **Art. 19 "Sanzioni"**

1. Le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.



2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 17/08/2005, n. 174, chiunque esercita l'attività di acconciatore sprovvisto di autorizzazione ovvero inottemperando all'ordinanza di cessazione dell'attività di cui al successivo art. 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250, 00 a € 5.000,00.
3. Ai sensi dell'art. 5 della legge 17/08/2005 n. 174, chiunque esercita l'attività di acconciatore senza possedere i requisiti professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250, 00 a € 5.000,00.
4. Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non sia prevista apposita sanzione da normativa specifica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
5. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 nr. 689 e s.m.i.
6. Competente a ricevere gli scritti difensivi di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento o archiviazione è il Responsabile dell'Area competente;

## **Art. 20 "Sospensioni e cessazioni attività – Abusivismo"**

1. Gli organi di controllo di cui al precedente art. 18 qualora accertino che un attività è stata avviata senza che fosse presentata dichiarazione di inizio attività procedono a diffidare il trasgressore dalla prosecuzione dell'attività e con immediatezza relazionano il responsabile dell'ufficio competente per l'emissione di ordinanza di cessazione dell'attività stessa.
2. Analogamente relazionano nel caso in cui risultino delle modifiche da cui derivi la non conformità dell'attività alla normativa vigente.
3. Il Responsabile dell'Area competente ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ovvero quando per fatti sopravvenuti l'attività non risulti più conforme alle norme ed ai regolamenti vigenti e in particolare nel caso in cui l'attività venga esercitata da persona sprovvista dei requisiti professionali nonché vengano meno i requisiti essenziali per svolgere l'attività.
4. Qualora il succitato provvedimento non venga eseguito, il Responsabile dell'Area competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 21 "Abrogazione norme precedenti"**

1. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenuti in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.



## SOMMARIO

|   |   |        |
|---|---|--------|
| - | Capo I Disposizioni Generali  | pag. 2 |
|   | Art. 1 – Oggetto del Regolamento  | 2      |
|   | Art. 2 – Normativa di riferimento   | 2      |
|   | Art. 3 – Definizione  | 2      |
|   | Art. 4 – Esercizio dell'attività  | 2      |
|   | Art. 5 – Requisiti  | 3      |
| - | Capo II Il Procedimento amministrativo                                      | pag. 4 |
|   | Art. 6 – Dichiarazione d'inizio attività/D.I.A.)                            | 4      |
|   | Art. 7 – Allegati alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.)             | 4      |
|   | Art. 8 – Procedimento amministrativo e inizio attività                      | 5      |
|   | Art. 9 – Esito negativo dell'istruttoria                                    | 5      |
| - | Capo III Norme igienico sanitarie   | pag. 5 |
|   | Art. 10 – Requisiti igienico sanitario                                      | 5      |
|   | Art. 11 – Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi                       | 6      |
| - | Capo IV Modifiche e variazioni  | pag. 6 |
|   | Art. 12 – Modifiche dei locali  | 6      |
|   | Art. 13 – Cessazione dell'attività  | 6      |
|   | Art. 14 – Subingresso – successione ereditaria – variazione ragione sociale | 6      |
|   | Art. 15 – Trasferimento della sede  | 7      |
| - | Capo V Orari e tariffe  | pag. 7 |
|   | Art. 16 – Orari   | 7      |
|   | Art. 17 – Tariffe   | 7      |
| - | Capo VI Controlli e sanzioni  | pag. 7 |
|   | Art. 18 – Controlli   | 7      |
|   | Art. 19 - Sanzioni  | 7      |
|   | Art. 20 – Sospensioni e cessazioni attività - Abusivismo                    | 8      |
|   | Art. 21 – Abrogazione norme precedenti                                      | 8      |